

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 111

presentata dai Consiglieri regionali  
SERRA - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SOLINAS Alessandro

il 25 giugno 2025

Rafforzamento della filiera del mandorlo in Sardegna

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira al rilancio strutturale della filiera del mandorlo in Sardegna, attraverso un insieme coordinato di azioni che valorizzino le potenzialità agricole, economiche, culturali e ambientali di questa coltura tradizionale. L'intervento legislativo intende colmare una storica lacuna normativa regionale, dotando il comparto di strumenti stabili e mirati per il suo sviluppo sostenibile e competitivo.

La coltivazione del mandorlo in Sardegna ha rappresentato per decenni una componente importante dell'economia agricola isolana. Fino agli anni '30 del novecento, i mandorleti sardi coprivano circa seimila ettari, con ulteriori cinquantamila ettari di colture consociate. Questo patrimonio si mantenne relativamente stabile fino agli anni '60, per poi subire un progressivo declino, culminato negli anni '90 con la quasi totale scomparsa della coltura. Le cause sono molteplici: scarsa meccanizzazione, parcellizzazione aziendale, concorrenza di colture più remunerative e l'espansione di sistemi produttivi intensivi all'estero. Oggi, la superficie coltivata a mandorlo in Sardegna è stimata tra i millecinquecento e i tremila ettari, concentrata soprattutto nel Nuorese e nel Campidano. Nonostante la contrazione, la Sardegna presenta condizioni pedoclimatiche ideali per il mandorlo: clima temperato-caldo, inverni miti, suoli ben drenati e una buona tolleranza alla siccità. Inoltre, il mandorlo si adatta bene a terreni marginali e collinari, contribuendo alla tutela del paesaggio e alla resilienza climatica. Tuttavia, per garantire buone rese produttive, sono necessarie pratiche colturali aggiornate e una gestione irrigua efficiente. Un punto di forza della mandorlicoltura sarda è il ricco patrimonio di cultivar autoctone, tutelate nel Repertorio regionale dell'agrobiodiversità. Queste varietà offrono mandorle di alta qualità, dal sapore distintivo e con un elevato contenuto oleoso, apprezzate anche nella trasformazione alimentare e dolciaria. La mandorla sarda, infatti, riveste un ruolo di rilievo nella cultura alimentare tradizionale, essendo ingrediente base di numerosi dolci tipici e simbolo dell'identità territoriale. Tuttavia, l'abbandono delle campagne e l'assenza di politiche mirate hanno messo a rischio questo patrimonio produttivo e culturale. Finora, il comparto ha beneficiato solo marginalmente delle politiche agricole regionali. Interventi specifici sono mancati, con il risultato che la filiera resta disarticolata e poco competitiva. In questo scenario, la proposta di legge vuole offrire un quadro organico per rilanciare la coltivazione del mandorlo, promuovendo l'integrazione tra innovazione, sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio e identità culturale.

L'intervento normativo si rende necessario per rimuovere gli ostacoli che hanno frenato la mandorlicoltura sarda e per cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato e dalla transizione ecologica. L'obiettivo è sostenere l'intera filiera, dalla produzione primaria alla trasformazione e commercializzazione, incentivando pratiche sostenibili, l'uso di varietà locali, l'aggregazione tra produttori e il ricambio generazionale. Il rilancio della filiera permetterà di soddisfare in misura maggiore la domanda regionale, riducendo la dipendenza dalle importazioni e trattenendo sul territorio il valore aggiunto. Allo stesso tempo, si creeranno nuove opportunità economiche e occupazionali, soprattutto nelle aree rurali. L'intervento ha un orizzonte regionale, coinvolgendo sia le zone storicamente vocate sia quelle in cui la coltura può essere reintrodotta. L'approccio integrato punta a sviluppare una filiera efficiente, orientata alla qualità, in grado di rafforzare il legame tra agricoltura, trasformazione artigianale e promozione del territorio.

La proposta di legge individua un quadro di principi generali e indirizzi strategici per la valorizzazione della mandorlicoltura in Sardegna, rinviando a un Piano triennale approvato dalla Giunta regionale la definizione puntuale degli interventi. Questa scelta risponde all'esigenza di garantire maggiore flessibilità e tempestività nell'attuazione delle misure, consentendo aggiornamenti periodici in funzione dell'evoluzione del contesto agricolo, climatico ed economico. La stessa deriva, altresì, dal riconoscimento del carattere trasversale degli obiettivi perseguiti, i quali coinvolgono più ambiti di competenza dell'amministrazione regionale e richiedono, quindi, un approccio integrato e sinergico tra assessorati ed enti tecnici. L'attribuzione del Piano alla Giunta garantisce il necessario coordinamento tra le politiche settoriali e valorizza le competenze specialistiche delle strutture amministrative nella fase di elaborazione tecnica e programmazione operativa. A presidio dell'indirizzo politico e degli obiettivi della legge, è previsto che il Piano debba attenersi ai principi fondamentali indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante della norma e definisce la cornice vincolante per l'azione della Giunta.

La proposta di legge si fonda su tre principi cardine:

- 1) tutela e valorizzazione delle varietà autoctone di mandorlo;
- 2) promozione di una mandorlicoltura sostenibile e innovativa;
- 3) sostegno alle produzioni tipiche, in particolare alla filiera dolciaria tradizionale.

Per attuare questi obiettivi, la legge prevede, per l'appunto, l'adozione di un Piano triennale operativo, da approvare entro tre mesi dall'entrata in vigore della norma. Il Piano sarà elaborato con il contributo tecnico-scientifico dell'Agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale (AGRIS Sardegna) e il supporto operativo dell'Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE), garantendo un forte legame tra conoscenza agronomica e assistenza tecnica in campo.

Il Piano conterrà misure per:

- 1) il recupero e l'impianto di mandorleti;
- 2) il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica;
- 3) la trasformazione e la promozione dei prodotti;
- 4) l'informazione ai consumatori e il rafforzamento del mercato.

Il principale strumento attuativo sarà costituito da contributi regionali, erogati tramite bandi, rivolti a varie categorie di operatori del settore.

Il provvedimento include un allegato che definisce le misure tecniche specifiche:

- varietà di interesse;
- standard produttivi;
- tecniche colturali;
- sperimentazione;
- certificazione;
- agricoltura di precisione;
- valorizzazione dei sottoprodotti.

Questo allegato, parte integrante della legge, potrà essere aggiornato periodicamente per assicurare flessibilità e attualità alle azioni programmate.

L'attuazione della legge produrrà effetti positivi su più livelli:

- 1) economico-produttivo: aumento della produzione regionale, creazione di nuove imprese, rafforzamento delle filiere locali e riduzione della dipendenza dalle importazioni;
- 2) sociale: nuove opportunità per i giovani, contrasto allo spopolamento rurale, promozione dell'aggregazione tra produttori;
- 3) ambientale: tutela della biodiversità, uso efficiente delle risorse, contrasto al degrado del paesaggio, adattamento ai cambiamenti climatici;
- 4) culturale e identitario: salvaguardia del patrimonio dolciario e artigianale, valorizzazione delle tradizioni locali e rafforzamento del legame tra comunità e territorio.

In sintesi, il rafforzamento della filiera mandorlicola rappresenta un investimento strategico per un'agricoltura sarda più resiliente, sostenibile e integrata nei sistemi di qualità e nelle dinamiche territoriali di sviluppo.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) sostenere lo sviluppo del settore mandorlicolo come elemento distintivo e competitivo dell'economia agricola sarda, in considerazione delle peculiari caratteristiche agronomiche del mandorlo, della sua spiccata adattabilità alle condizioni pedoclimatiche tipiche del territorio regionale e del suo potenziale contributo alla valorizzazione del paesaggio agrario;
- b) valorizzare la mandorla quale prodotto tipico della Sardegna, con particolare riferimento alle varietà autoctone regionali e incentivare la coltivazione mediante metodi biologici o a basso impatto ambientale, integrati da modelli di intensivizzazione sostenibile calibrati sulle condizioni pedoclimatiche locali, nel rispetto della sostenibilità idrica e della fertilità del suolo, assicurando un adeguato reddito ai produttori;
- c) sostenere l'aggregazione dei produttori in forme associative;
- d) salvaguardare il legame della popolazione con il territorio regionale, in conformità al ruolo multifunzionale dell'agricoltura riconosciuto anche dall'Unione europea.

2. La presente legge ha, altresì, lo scopo di contribuire al contenimento dei costi dei fattori di produzione e di promuovere la riorganizzazione del settore di commercializzazione della mandorla, migliorandone le capacità concorrenziali, con particolare attenzione alle esigenze di adeguamento delle piccole aziende e delle aree marginali.

### Art. 2

#### Piano triennale di interventi

1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano triennale di interventi per il sostegno della coltivazione e della com-

mercializzazione delle mandorle in Sardegna.

2. La predisposizione del Piano avviene con il contributo tecnico dell'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE), previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.

3. Il Piano costituisce lo strumento programmatico organico attraverso cui sono pianificate le azioni di sostegno al comparto mandorlicolo regionale nel triennio di riferimento e prevede, in particolare, la realizzazione delle misure specifiche, non esaustive, previste dall'allegato A annesso alla presente legge.

### Art. 3

#### Misure di sostegno

1. La Regione sostiene il settore mandorlicolo mediante le seguenti misure:

- a) contributi per promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo di metodi di difesa fitosanitaria sostenibili per la coltivazione del mandorlo;
- b) incentivi e agevolazioni a favore delle forme associative tra i produttori di mandorle;
- c) interventi di sostegno e promozione di nuove forme di commercializzazione, per il rilancio delle vendite di mandorle, anche attraverso campagne informative promosse dalla Regione volte ad incrementare il consumo delle mandorle di produzione regionale;
- d) misure di sostegno alla prevenzione e al contrasto delle patologie e infestazioni che colpiscono il mandorlo;
- e) promozione di forme di assicurazione agevolata a tutela dei raccolti di mandorle.

2. Le misure di cui al comma 1 sono attuate nell'ambito del Piano triennale di interventi di cui all'articolo 2, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal medesimo Piano.

3. Il Piano triennale di interventi individua:

- a) le aree del territorio regionale interessate dagli interventi;
- b) le varietà di mandorlo oggetto di intervento e i soggetti beneficiari delle misure;
- c) le azioni da intraprendere, anche a livello nazionale e internazionale e il relativo ordine di priorità;

- d) le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano.

4. Nell'ambito del Piano triennale, la Regione può attivare, mediante avvisi pubblici, ulteriori misure di incentivazione rivolte ai soggetti operanti nella filiera mandorlicola e nei settori connessi, finalizzate a:

- a) realizzare nuovi impianti mandorlicoli e riqualificare quelli esistenti, con particolare attenzione alle aree agroclimaticamente più vocate, anche in sostituzione di colture meno idonee;
- b) sviluppare le capacità strutturali e operative delle aziende destinate alla coltivazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione della mandorla, compresa la dotazione meccanica necessaria al miglioramento dell'efficienza aziendale, anche attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto di attrezzature e macchinari destinati alla meccanizzazione delle operazioni colturali, della raccolta e della prima lavorazione del mandorlo, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese agricole;
- c) valorizzare i prodotti derivati dalla mandorla, con specifica attenzione alle filiere alimentari (in particolare quella dolciaria tradizionale), cosmetica, nutraceutica e al riutilizzo dei sottoprodotti della lavorazione.

#### Art. 4

##### Ruolo della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie in materia di agricoltura, provvede all'attuazione della presente legge tramite i propri Assessorati ed enti regionali competenti.

2. La Regione promuove il coordinamento delle iniziative previste dalla presente legge con le politiche nazionali e dell'Unione europea nel settore agricolo, nonché con le attività degli enti locali. A tal fine è assicurato il coinvolgimento delle organizzazioni dei produttori di mandorle e degli istituti di ricerca agraria presenti sul territorio regionale.

## Art. 5

## Norma finanziaria

1. Per garantire l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è autorizzata una spesa pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027. A tal fine, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziata nella missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio regionale di previsione per il triennio 2025-2027.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni indicati nel comma precedente sono conseguentemente introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 2		
2025	euro	1.000.000
2026	euro	3.000.000
2027	euro	3.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)		
2025	euro	1.000.000
2026	euro	3.000.000
2027	euro	3.000.000

3. A decorrere dall'anno 2028, la Regione provvede alla prosecuzione degli interventi previsti dalla presente legge nei limiti delle dotazioni finanziarie all'uopo annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, imputate alla missione 16 - programma 01 - titolo 2.

## Art. 6

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

## Allegato A (Articolo 2, comma 3)

## Misure specifiche per la valorizzazione della mandorlicoltura

- 1) individuazione e caratterizzazione delle varietà di mandorlo, autoctone e non, con specifiche caratteristiche agronomiche e tecnologiche (ad esempio: autofertilità, fioritura tardiva, rapida entrata in produzione, produttività elevata e costante, resa in mandorla sgusciata compresa tra il 30 per cento e il 45 per cento, forma e dimensione dei semi idonee), da proporre nei nuovi impianti per favorire una produzione coerente con le esigenze di mercato, senza pregiudicare la valorizzazione delle varietà autoctone a più bassa resa, ma di maggiore qualità sensoriale e nutraceutica;
- 2) sperimentazione di sistemi di coltivazione moderni, finalizzati al miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni, attraverso l'impiego di tecniche colturali ecosostenibili e l'incremento della meccanizzazione nelle operazioni colturali e di raccolta;
- 3) caratterizzazione del profilo organolettico e biochimico delle varietà di mandorlo più diffuse nel territorio regionale, al fine di promuovere e tutelare la mandorla prodotta in Sardegna;
- 4) incentivazione della ricerca e dell'innovazione per lo sviluppo di nuove filiere ad elevato valore aggiunto basate sull'utilizzo di principi attivi naturali derivati dal mandorlo e sul riciclo dei sottoprodotti della lavorazione agricola e industriale delle mandorle;
- 5) promozione della certificazione della qualità, sia per il materiale vivaistico sia per il prodotto finale, favorendo l'adozione di marchi di qualità (come denominazioni di origine, indicazioni geografiche e produzioni biologiche) e lo sviluppo di efficaci sistemi di tracciabilità dell'identità varietale lungo la filiera;
- 6) promuovere l'introduzione di tecnologie di agricoltura di precisione (sensori, droni, sistemi IoT) per il monitoraggio del suolo, della crescita vegetativa e della disponibilità idrica nei mandorleti;
- 7) promuovere progetti pilota e lo sviluppo della mandorlicoltura rigenerativa finalizzata al sequestro di carbonio, supportandone la certificazione e la vendita dei relativi crediti sul mercato volontario, anche attraverso servizi tecnici e piattaforme associative dedicate;
- 8) istituire una banca del germoplasma per la conservazione e lo studio delle varietà autoctone e adattate, al fine di tutelare la biodiversità genetica e supportare programmi di miglioramento varietale.